

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1821

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SITRA, SARACENI, OLIVERIO, DE JULIO, REALE,
OLIVO, SORIERO, BOVA, LOMBARDO, DALLA CHIESA,
AGOSTINI, BRUNALE, CENNAMO, MAGDA NEGRI, MA-
RIANI, MANCA, VANNONI, STAMPA, STANISCI, AC-
QUARONE, ROTUNDO, PAOLONI**

Modifica all'articolo 134 del codice di procedura penale,
in materia di documentazione degli atti

Presentata il 22 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La stenografia, vale a dire la scrittura fondata sull'uso di segni abbreviati della parola e della frase, atti a fissare il pensiero a velocità oratoria o comunque superiore a quella consentita dalla grafia ordinaria, venne inventata ed utilizzata in forma organica per la prima volta circa duemila anni fa dal liberto di Cicerone, Tirone, per la registrazione dei discorsi del grande oratore romano.

La storia, le vicende e la diffusione di questa disciplina hanno contraddistinto e seguito in maniera parallela l'evolversi della civiltà, tanto da meritare più citazioni nella Divina Commedia, fra le quali è sufficiente ricordare la seguente: « le sue

scritture fine lettere mozze che noteranno molto in *parvo loco* ».

La stenografia, a distanza di tanti secoli, resta ancora oggi, se correttamente applicata, il mezzo più pratico per fissare il pensiero e successivamente trascriverlo rapidamente in caratteri ordinari.

Sembra, tuttavia, che tale disciplina oggi sia in decadenza, innanzitutto perché la scuola non sempre consegue il risultato di insegnarla in modo completo ed efficace, affinché lo studente la adotti per gli usi quotidiani e quelli professionali, traendo immediati profitti. In queste condizioni dopo un insegnamento frammentario, perché impartito per due ore settimanali in

prima e seconda classe degli istituti tecnici e per qualche ora in più negli istituti professionali, essa viene accantonata e presto dimenticata, come accadrebbe anche per la scrittura ordinaria, se qualcuno non l'adoperasse più per qualche anno. Anzi, la scuola sta restringendo sempre più, attraverso sperimentazioni sempre più estese, lo spazio che viene dedicato a tale materia.

In secondo luogo gli utenti, nell'impossibilità di reperire sul mercato stenografi professionisti o commerciali validi, preferiscono utilizzare gli strumenti che la tecnologia moderna offre, quali i registratori od i dittafoini, con le conseguenti difficoltà tecniche e con la necessità di procedere alla cosiddetta « sbobinatura », che offre un testo « brutto », da sottoporre necessariamente a successive correzioni e limature.

La stenografia invece, qualora sia impegnata da persona in grado di tradurre il pensiero fissato sulla carta con precisione e senza incertezze, rappresenta il mezzo più pratico e sicuro in caso di dettatura e trascrizione di corrispondenze o di relazioni, nonché di verbalizzazione di assemblee o di dibattiti (congressi, consigli di amministrazione, assemblee elettive, lezioni universitarie, interrogatori nell'ambito del processo penale, eccetera), in sostanza, in qualsiasi occasione in cui il pensiero venga espresso attraverso la parola.

Nonostante ciò tale disciplina è stata ingiustamente penalizzata nella redazione del codice di procedura penale, il cui articolo 134 va modificato.

È opportuno, infatti, riconsiderare la potenzialità di questa materia al fine di assicurare nella maniera più semplice e meno costosa la verbalizzazione del processo penale, che potrebbe essere attuata attraverso la stenoscrittura e, data la peculiarità e la delicatezza di tale verbalizzazione, la contemporanea registrazione magnetica. Quest'ultima potrebbe essere attivata dallo stenografo, che potrebbe essere chiamato a custodire per il tempo necessario le bobine, al fine di evitare possibili contestazioni e ricorsi.

Una verbalizzazione siffatta è attuata da decenni in Commissioni parlamentari aventi funzioni giurisdizionali ed è stata positivamente sperimentata in lunghi anni di attività inquisitoria ed istruttoria di tali Commissioni, svolta in qualche caso anche all'estero.

Va ripristinata, pertanto, la parità della stenografia e della stenotipia ai fini di tale verbalizzazione, come avviene nella comune pratica professionale, parlamentare e non.

Nel dibattito attuale fra gli operatori del settore la stenotipia, infatti, viene considerata alla stregua di un sistema stenografico, con pregi e difetti che non giustificano allo stato attuale la prevalenza di un sistema sull'altro, poiché l'elemento determinante è in ogni caso la predisposizione anche culturale dell'operatore. La stenografia è sicuramente penalizzata da un aspetto, che dovrebbe invece costituire il punto di forza: non presuppone l'acquisto di una macchina costosa, pur consentendo di ottenere gli stessi risultati nello stesso periodo di tempo.

È evidente che la creazione di sbocchi professionali determinerebbe una inversione di tendenza ed una modificazione degli indirizzi scolastici, che dovrebbero adeguarsi alla nuova realtà.

Attraverso la presente proposta di legge si propone, pertanto, di ristabilire la pari dignità, esistente nella comune pratica professionale e nella pubblicistica del settore, fra la stenografia e la stenotipia.

Tale modifica non comporta aumento nei costi, anzi, introduce una ulteriore tecnica di documentazione del processo che non richiede l'acquisto di nuove attrezzature o l'introduzione di nuove strutture, poiché tutte le sezioni dei tribunali sono già dotate di impianti di registrazione, amplificazione e registrazione fonografica. Ciò consentirebbe di attuare finalmente l'articolo 134 del nuovo codice di procedura penale che, a distanza di anni dall'entrata in vigore, è rimasto in larga parte inapplicato, ampliando la gamma di possibilità offerte ai tribunali per assicu-

rare la verbalizzazione del processo penale in maniera celere e soddisfacente e consentendo di fare ricorso a personale già reperibile sul mercato del lavoro, a differenza di quanto avveniva durante la vigenza del vecchio codice di procedura penale, quando gli stenografi professionisti prediligevano la carriera giornalistica o quella di stenografo parlamentare.

Del resto, personale specializzato può essere rapidamente formato dalle scuole pubbliche e private, attraverso una preparazione specifica dei diplomati che abbiano seguito un corso di studi comprendente questa disciplina e può essere facilmente reperito fra coloro i quali si sono preparati per molti anni per conseguire l'abilitazione all'insegnamento della stenografia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 134 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenografia o la stenotipia ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a detti mezzi, con la scrittura manuale ordinaria.

3. È di norma effettuata anche la riproduzione fonografica ».